

Atteso che i punti iscritti all'ordine del giorno, rispettivamente al n. 2, 3, 4 vengono illustrati e discussi congiuntamente;

Udita l'illustrazione introduttiva del Sindaco;

Sentita la dirigente Dr.ssa Paola Angeli che illustra le modifiche che si propone di apportare al regolamento comunale IMU;

Udita l'Assessora Canarini che illustra lo stato di attuazione dei programmi con riferimento ai settori scolastici e culturali;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Barsotti e Meciani, come integralmente riportati nel verbale di seduta;

Dato atto che alle 22.55 esce dall'aula la consigliera Baldoni per cui i presenti scendono a 14;

Sentito l'assessore Angori che illustra lo stato di attuazione dei programmi con riferimento alle materie allo stesso delegate;

Udito il consigliere Cavalletti che chiede alcune spiegazioni;

Sentiti, infine, gli assessori Del Zoppo, Sermonti e Meini che illustrano lo stato di attuazione dei programmi con riferimento alle materie a ciascuno delegate;

PREMESSO che:

il D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha disciplinato agli articoli 8 e 9 l'Imposta Municipale Propria;

il D. Lgs del 06.12.2011, convertito in L. n 214/2011, ha previsto l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

con delibera CC n 24 del 11.05.2012, al fine dell'approvazione del bilancio di previsione 2012. avvenuta con delibera CC n 28 del 11.05.2012, sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2012;

DATO ATTO che:

l'art. 4, comma 5, del D.L. n 16/2012, convertito in L. n. 44/2012, ha inserito all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, il comma 12-bis, che prevede che "entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della L. n 296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote del tributo";

con DM. Interno del 2.08.2012 il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato posticipato al 31 ottobre 2012, con conseguente slittamento del termine per una possibile revisione della disciplina e delle aliquote comunali sull'IMU;

con l'art. 9 D.L. 174/2012, per il solo anno 2012, il termine per modificare la disciplina dell'IMU è stato differito al 31 Ottobre;

ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, i regolamenti hanno efficacia retroattiva dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvati dopo l'inizio dell'esercizio purché entro il limite stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

CONSIDERATO che

alla data del 31.08.2012 l'incasso registrato a titolo di IMU è pari a € 1.155.144,53;

le stime provvisorie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiornate al mese di Luglio 2012 prevedono un gettito IMU complessivo per il nostro Ente pari ad € 2.423.979,00, importo inspiegabilmente incrementato rispetto a quello comunicato nel mese di maggio 2012, pari ad € 2.040.735,00, con conseguente ulteriore variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

l'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 (c.d. "spending review bis"), ha stabilito un ulteriore taglio del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, quantificabile per l'esercizio 2012 in circa € 60.000,00 e circa € 240.000,00 per il 2013 (tali importi non sono stati ancora quantificati con esattezza dal Ministero dell'Interno, pertanto si tratta esclusivamente di stime approssimative);

l'obiettivo relativo al patto di stabilità 2012, pari a + € 612.000,00 potrà essere conseguito solo mantenendo il blocco dei pagamenti al Titolo II della spesa;

al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, nell'ambito della verifica obbligatoria prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, si rende necessario reperire ulteriori risorse per circa € 462.500,00, di cui € 60.000,00, circa derivano dal taglio operato con il citato D.L. n. 95/2012;

dato atto che, alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene necessario prevedere un'ulteriore manovra sulle aliquote IMU, che garantisca all'Ente un maggior gettito, almeno pari ad € 300.000,00, che unitamente all'ulteriore taglio sulle spese correnti del bilancio di previsione assicuri il mantenimento degli equilibri di bilancio e di conseguenza dei servizi minimi alla collettività come da obiettivi di mandato;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il D. Lgs. n. 23/2011 rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52;

Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la delibera CC n. 24 del 11.05.2012 con cui è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria e fissate le aliquote per l'anno 2012;

Richiamati i contenuti della Circolare n. 3/DF, pubblicata il 18 maggio 2012, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportanti chiarimenti in merito all'imposta municipale propria;

Vista la relazione tecnica a firma del Funzionario responsabile con cui si propongono alcune modifiche al regolamento comunale sull'IMP, illustrandone le motivazioni (Allegato B);

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011, dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010 ed al fine di garantire il conseguimento del maggior gettito IMU, come sopra indicato, per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2012-2014, si rendono necessarie alcune modifiche delle aliquote precedentemente fissate con propria delibera n. 24 dell'11 maggio 2012, secondo il prospetto che segue:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,86 %
----------------------------------------------	---------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come sopra indicate	0,40 %
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,1%
3)	Unità immobiliari tenute a disposizione	1,06 %

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dalla Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega al presente atto (all. A);

Udita la consigliera Barsotti che, a nome suo e del suo gruppo, dichiara voto contrario sul punto in esame;

Udito il consigliere Meciani che, a nome suo e del suo gruppo, dichiara voto favorevole sul punto in esame;

Visto il risultato della votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il seguente esito:

presenti	14
votanti	12
favorevoli	12
astenuiti	2 (Barsotti e Cavalletti)

DELIBERA

1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2012:

- Aliquota ordinaria nella misura del	0,86%
----------------------------------------------	--------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate in premessa	0,40 %
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	0,1%
4)	Unità immobiliari tenute a disposizione	1,06 %

- 2) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il mantenimento degli equilibri generali del bilancio di previsione 2012 che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2012-2014;
- 3) di modificare ed integrare la propria precedente deliberazione n. 24 del 11.05.2012, approvando le modifiche al regolamento comunale per la disciplina dell'IMP come da prospetto allegato (allegato C), incaricando gli uffici comunali della stesura del testo del regolamento con le modifiche apportate con la presente delibera;
- 4) di provvedere ad inviare, entro i termini e nelle forme di legge previste, copia conforme del presente provvedimento, una volta esecutivo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 dello stesso D.L. 201/2011, come convertito;

SUCCESSIVAMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di procedere con urgenza, vista l'imminenza della scadenza prevista dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, con separata votazione, resa e verificata nei modi di Legge, che ha dato il seguente esito:

presenti	14	
votanti	12	
favorevoli	12	
astenuti	2	(Barsotti e Cavalletti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

12/11/17



COMUNE DI VECCHIANO

Provincia di Pisa

U.O. Segreteria e Affari Generali

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 c. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18/8/2000 N. 267 SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE E
REVISIONE ALIQUOTE ANNO 2012**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile

LA DIRIGENTE



(Dr.ssa Paola Angeli)
Paola Angeli



Ufficio Gestione
Entrate Vecchiano



SINCERT

SGQ Registrazione N° 206634

Al Sindaco
Del Comune di Vecchiano

Oggetto: proposta di modifica al regolamento comunale IMP

Vista l'approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" *c.d.* IMU, avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11 maggio 2012, con il quale sono state disciplinate le varie fattispecie applicative che, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *c.d.* Salva Italia ed il successivo D.L. 2 marzo 2012, n. 16, rimetteva alla scelta delle amministrazioni comunali, e considerato che con il suddetto regolamento comunale, l'Amministrazione ha scelto di redigere uno strumento utile all'utenza per avere chiara l'applicazione della nuova imposta, nata in seguito alla fusione di più normative.

Considerando che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio in ragione di un'imposta disciplinata anche da normative già esistenti espressamente richiamate sul Decreto *Salva Italia*, che ne ha anticipata l'istituzione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ha scelto di chiarire molti aspetti applicativi con la Circolare n. 3/DF, del 18 maggio 2012.

Visti i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la suddetta circolare, in merito all'applicazione dell'imposta prevista dalla normativa vigente in materia, in base ai quali si rende necessario modificare il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMP, per uniformarlo a quanto con la circolare è stato chiarito, proprio nell'obbiettivo di offrire all'utenza uno strumento utile alla corretta applicazione della nuova imposta.

Si propone l'approvazione delle modifiche sotto dettagliate al regolamento comunale sull'IMP.

• **Modifica art. 1 – Oggetto del regolamento**

Con la modifica apportata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si è posto dei limiti stringenti alla potestà regolamentare in materia di IMP, rimettendo la stessa alla sola applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e non anche all'art. 59, come originariamente disciplinato dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, e richiamato all'art. 1 del Regolamento Comunale.

• **Modifica art. 2 – Presupposto d'imposta**

Con la circolare n. 3/DF è stato specificato che l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che prevede come presupposto impositivo dell'imposta il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, è stato chiarito che con questa nuova eccezione devono essere ricondotti all'applicazione dell'imposta anche i terreni incolti, esenti invece a regime di ICI.



SINCERT

Ufficio Gestione
Entrate Vecchiano

SGQ Registrazione N° 206834

In ragione di quanto specificato, l'articolo 2, comma 1, del Regolamento, deve individuare i terreni, come tutti tassabili, non più richiamando la caratteristica di "agricoli".

• **Modifica art. 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

Per lo stesso suddetto motivo si abroga il comma 17, dell'art. 3, con il quale si specificava che *"sono esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale"*.

• **Modifica art. 5 – Base imponibile**

Come chiarito con la circolare ministeriale 3/DF, per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, dopo ennesima proroga, entro il 30 novembre 2012, il pagamento dell'imposta è effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. Questa nuova disposizione, diversa da quanto in precedenza previsto, è stata introdotta sul regolamento comunale con la modifica del comma 4 dell'art. 5.

Inoltre, con l'attuale formulazione dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, che richiama il solo art. 52 del D.Lgs. 446/97, viene meno il concetto di limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta per un'area fabbricabile sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato, periodicamente e per zone omogenee, dall'amministrazione comunale, disciplinato appunto dal comma g) dell'art. 59. Tale limitazione rende necessaria anche la modifica del comma 8, dell'art. 5.

• **Modifica art. 8 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati**

Con la circolare ministeriale, si è infine fatta chiarezza in merito all'applicazione della detrazione per abitazione principale dell'ex coniuge assegnatario, oggi unico soggetto passivo in materia d'imposta municipale propria, con l'abrogazione tacita della disciplina prevista in materia a regime di ICI, che quindi non è più necessario richiamare sul regolamento comunale - secondo periodo del comma 4 dell'art. 8.

Pisa, 24 settembre 2012

Il Funzionario Responsabile del Tributo

Dott.ssa Annalisa DOLINICH

Oggetto: **Imposta Municipale Propria. Modifiche al regolamento comunale e revisione aliquote Anno 2012. (ALLEGATO C)**

Regolamento IMP anno 2012

Proposte di Modifiche

Articolo 3 - Definizioni fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

Articolo 3 - Definizioni fabbricato, area fabbricabile e terreno agrario

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Vecchiano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Vecchiano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso **di qualunque immobili**, di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni **agrari a qualsiasi uso destinati, anche incolti**, siti nel territorio comunale, ~~a qualsiasi uso destinati~~, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall'imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- j) alla protezione delle piante;
- k) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- l) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- m) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- n) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- o) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;;

g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

8. In applicazione art. 4, 12 quinquies del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito e modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione. Tale condizione comporta che

indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;;

p) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

q) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

r) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

8. In applicazione art. 4, 12 quinquies del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito e modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione. Tale condizione comporta che soggetto passivo è il coniuge assegnatario che abita l'immobile, come abitazione principale,

soggetto passivo è il coniuge assegnatario che anche se non ne è proprietario.

abita l'immobile, come abitazione principale, anche se non ne è proprietario.

9. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 è', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione, per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età. E' inoltre assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con

anche se non ne è proprietario.

9. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, così come modificato dal D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 è', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione, per anziano si intende il soggetto che ha compiuto il settantesimo anno di età. E' inoltre assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

10. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La notifica, oltre che a mezzo del

modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La notifica, oltre che a mezzo del servizio postale, può essere effettuata avvalendosi dei messi comunali ovvero della società affidataria dell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta municipale propria.

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti. L'agevolazione è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività agricola su una superficie non inferiore al 60 per cento del terreno.

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

16. Non sono considerati agricoli i terreni,

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti. L'agevolazione è subordinata all'effettivo svolgimento dell'attività agricola su una superficie non inferiore al 60 per cento del terreno.

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.

15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

16. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

~~17. Sono, altresì, esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.~~

Articolo 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

~~17. Sono, altresì, esclusi dall'imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.~~

Articolo 5

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della **visto l'obbligo** di presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, **da effettuarsi al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012**, l'imposta è corrisposta, ~~a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.~~ **per il solo anno 2012, in unica soluzione, a conguaglio sulla base della rendita catastale attribuita, entro la scadenza del saldo (17 dicembre).**

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio

al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

~~8. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione della Giunta Comunale prevista al periodo precedente.~~

9. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricolo,

al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

~~8. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione della Giunta Comunale prevista al periodo precedente.~~

9. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricolo,

nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazione, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggette all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura dello ~~0,76%~~ per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5 e nella misura dello ~~0,86%~~ per le unità immobiliari tenute a disposizione.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

4. Il Consiglio Comunale, con apposita

nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

10. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazione, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggette all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura **dello 0,86%** per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5 e nella misura **dell'1,06%** per le unità immobiliari tenute a disposizione.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4% per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1% per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

4. Il Consiglio Comunale, con apposita

deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

5. La deliberazione di cui al comma 4 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 4, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate con il presente articolo.

Articolo 8

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

5. La deliberazione di cui al comma 4 deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 4, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate con il presente articolo.

Articolo 8

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si detrangono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3. ~~Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario.~~

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita

passivo e per le relative pertinenze, si detrangono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.

3. In applicazione dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

4. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3. ~~Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione prevista al comma 8 del predetto articolo 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in caso di contitolarità la detrazione è calcolata in proporzione della quota posseduta, in luogo della quota di destinazione ad abitazione principale, per tutti i contitolari e non soltanto per il coniuge che non risulti assegnatario.~~

5. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliari adibita

ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL SINDACO
(Giancarlo Lunardi)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Marzia Venturi)

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 23 OTT. 2012 e per 15 gg. consecutivi.

Vecchiano, 23 OTT. 2012

L'INCARICATO



Visto: IL VICE SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Angeli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23 OTT. 2012 al 7 NOV. 2012 e che contro la medesima non sono stati presentati reclami.

Vecchiano, _____

ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____ AI SENSI DELL'ART. 134

COMMA 3° - DEL DEC. LEGISL. N. 267 DEL 18/08/2000.

VECCHIANO, _____